

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

di

Centro Studi Castelli S.r.l.

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza, ed è strumento imprescindibile per il corretto funzionamento del modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa di Centro Studi Castelli S.r.l. (di seguito "Società"), in applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".
2. Il presente documento è applicato congiuntamente al Codice Etico adottato da Centro Studi Castelli S.r.l., nonché ai protocolli e alle procedure previste dal modello organizzativo.

Art. 2

Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

1. Per la completa adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello") di Centro Studi Castelli S.r.l. è istituito - con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2014 - un Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo") con struttura monocratica.
2. Tale ufficio è affidato ad un Professionista esterno alla struttura societaria di Centro Studi Castelli S.r.l.
3. Il Professionista in questione deve possedere una buona conoscenza della Società e delle attività da questa svolte, deve essere particolarmente qualificato ed esperto nelle materie di organizzazione e gestione aziendale, gestione delle risorse finanziarie, gestione amministrativa e contabile. Inoltre, deve possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del Decreto 11 settembre 2000, n. 289; non deve aver mai riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali; non deve essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa in vigore; non deve aver mai riportato condanne né essere sottoposto a procedimenti per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La nomina di un soggetto esterno alla Società garantisce l'autonomia e l'indipendenza dello stesso Organismo. In ogni caso, al momento della nomina, il Professionista non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, a Centro Studi Castelli S.r.l. da vincoli di dipendenza e/o subordinazione. Inoltre, non dovranno sussistere vincoli di parentela tra il medesimo ed il Vertice della Società.

Art. 3

Funzioni e poteri

1. L'Organismo è interno ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 .
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Organismo è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:
 - identificare e monitorare adeguatamente le aree a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, analizzando i reali processi aziendali e procedendo al costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi di reato;
 - mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione Normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
 - collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici di comportamento interni;
 - avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;

- accedere a tutte le attività svolte da Centro Studi Castelli S.r.l. ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alla documentazione relativa alle attività svolte da detti soggetti;
 - promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza - tra gli organi, i dipendenti ed i collaboratori interni ed esterni di Centro Studi Castelli S.r.l. - del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari, nonché istituendo specifici corsi di formazione/informazione;
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio;
 - disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
 - vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello;
 - attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro.
3. In relazione alle funzioni svolte, l'Organismo riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione della Società.
4. L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole aree operative e/o dei singoli servizi, svolge anche funzioni consultive e propositive affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito e secondo criteri di eticità.
- In tale ambito, collaborando anche con il Vertice della Società, l'Organismo assolve inoltre alle seguenti funzioni:
- definire le iniziative ritenute idonee alla diffusione della conoscenza del Codice Etico ed a chiarirne il significato e l'applicazione;
 - coordinare l'elaborazione di protocolli e procedure di attuazione delle norme del Codice Etico;
 - promuovere la revisione periodica sia del Codice Etico sia dei protocolli e delle procedure di attuazione del Modello;
 - vigilare sull'osservanza, il rispetto e l'applicazione del Codice Etico e, nei casi di inosservanza, attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
 - riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico e del Modello.
5. Al fine di garantirne indipendenza ed autonomia operative, anche di natura finanziaria, all'Organismo è attribuito un budget di spesa, su base annua, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate.

Art. 4 Modalità di funzionamento

1. L'Organismo, di seguito ad ogni ispezione e/o valutazione delle procedure, redige apposito verbale contenente la descrizione delle operazioni ed attività svolte ed i connessi risultati.
2. E' facoltà dell'Organismo convocare, per assistenza e/o consulenza, soggetti dell'organizzazione di Centro Studi Castelli S.r.l. o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.
A tali collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i componenti dell'Organismo.

Art. 5 Verbalizzazioni

1. Tutti i documenti emessi e formali devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato.
2. I verbali sono firmati dall'Organismo e sono conservati dallo stesso.

Art. 6

Durata in carica, sostituzione e revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza

1. Il componente titolare dell'ufficio di Organismo resta in carica per tre 3 anni ed è sempre rieleggibile. In ogni caso, il medesimo resta in carica fino alla nomina del successore.
2. Ove il componente dell'Organismo incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 2, co. 4, il Consiglio di Amministrazione della Società, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare l'incarico.
3. L'incarico di componente dell'Organismo può essere revocato per giustificato motivo. A titolo esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del verificarsi di una delle cause di decadenza in capo al componente dell'Organismo, oppure l'avvenuta violazione di uno degli adempimenti di cui al precedente art. 3.
4. Il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 2, co. 3, comporta la decadenza automatica dall'ufficio di Organismo di Vigilanza.
5. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione assumerà senza indugio le decisioni del caso. E' fatto obbligo al medesimo componente di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituirlo.

Art. 7

Obblighi del membro dell'Organismo di Vigilanza

1. Il membro dell'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntare il suo operato a principi di autonomia ed indipendenza.

Art.8

Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito condanne, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico.

Art. 9

Remunerazione

1. L'eventuale remunerazione spettante al componente dell'Organismo è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ad esso spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

Art. 10

Piano delle attività e Rendiconto annuale

1. L'Organismo redige ad ogni inizio anno il Piano delle attività che intende svolgere nel corso dello stesso e lo comunica al Consiglio di Amministrazione.
2. L'Organismo elabora ad ogni fine anno il Rendiconto della propria attività, fornendo al Consiglio di Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

Art. 11
Riservatezza

1. Il componente dell'Organismo è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il componente dell'Organismo assicura la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Codice Etico e del Modello. In ogni caso, qualsivoglia informazione in possesso del membro dell'Organismo è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di privacy, specificamente, in conformità con la L. 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
3. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'Organismo.

Art. 12
Modifiche del regolamento e pubblicità

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità.
2. Il presente Regolamento è disponibile al pubblico e ne è assicurata la massima pubblicità.